

**FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14  
CASELLA POSTALE 2450**

---

**COMUNICATO UFFICIALE N. 52/C  
(2006/2007)**

Si dà atto che la Commissione d'Appello Federale,  
nella riunione tenutasi in Roma il 10 Maggio 2007,  
ha adottato la seguenti decisioni:

**1° Collegio composto dai Signori:**

Artico Avv. Sergio – Presidente; Cerini Dr. Francesco, Deroma Avv. Serapio, Fortino Avv. Vincenzo, Grossi Prof. Pierfrancesco – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

- 1. RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S. DELL'ACCADEMIA SANDONATESE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ACCADEMIA SANDONATESE/S. ANGELO CALCIO DEL 17.12.2006** (Delibera della Commissione d'Appello Federale – Com. Uff. n. 37/C del 7.3.2007)

La società Accademia Sandonatese ha proposto ricorso per revocazione ai sensi dell'art. 35, comma 1, lett. d) C.G.S., alla Commissione d'Appello Federale avverso la decisione adottata dalla stessa C.A.F., come in epigrafe indicata.

Assume la società che necessariamente, il reclamo di cui era stata rilevata e dichiarata l'inammissibilità da parte della C.A.F., doveva essere presentato in quella data (16.1.2007) perché successiva a quella di pubblicazione del Com. Uff. n. 25 dell'11.1.2007 contenente l'elenco dei calciatori svincolati.

Quanto sopra esposto dalla società Accademia Sandonatese non può essere posto a fondamento un ricorso per revocazione, così come disciplinato nel vigente C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 35 C.G.S., il ricorso per revocazione come sopra proposto dall'Accademia Sandonatese di San Donato Milanese (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

- 2. RECLAMO A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA AVVERSO LA DECLARATORIA D'INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA A.S.D. SAN CESAREO CALCIO/A.S.D. VIVACE GROTTAFERRATA DEL 24.3.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 47 del 12.4.2007)

La A.S.D. Vivace Grottaferrata ha presentato reclamo alla Commissione d'Appello Federale avverso la declaratoria di inammissibilità pronunciata dal Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore Giovanile e Scolastico pubblicato nel Com. Uff. n. 47 del 12.4.2007, a seguito del reclamo proposto riguardante la posizione irregolare del calciatore Adami Fabio nella gara San Cesare Calcio/ Vivace Grottaferrata del 24.3.2007.

Per mera dimenticanza l'appellante ha ommesso di unire al reclamo la prova dell'invio di copia dello stesso alla controparte e in questa sede ne ha fornito copia.

La Commissione d'Appello Federale ritiene fondato il reclamo e ne dichiara l'accoglimento.

Rinvia pertanto al Giudice di 2° Grado per l'esame di merito.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie il reclamo come sopra proposto dalla A.S.D. Vivace Grottaferrata di Grottaferrata (Roma), per l'effetto annulla la delibera impugnata per insussistenza della dichiarata inammissibilità. Rinvia gli atti al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per la decisione del merito.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

**3. RECLAMO G.S. BAJA SARDINIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BAJA SARDINIA/LAERRU DEL 15.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna – Supplemento Bis al Com. Uff. n. 40 del 19.4.2007 del 24.4.2007)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sardegna con Com. Uff. n. 40 del 19.4.2007 del 24.4.2007, a seguito di reclamo da parte della società Laerru revocava la sanzione della perdita della gara adottata dal Giudice Sportivo nei confronti della società Laerru e confermava il provvedimento della sanzione della perdita dell'incontro col risultato di 0-3 esclusivamente a carico della attuale società reclamante Baja Sardinia.

In particolare, la stessa Commissione Disciplinare dichiarava inammissibile il gravame proposto dalla società Baja Sardinia per violazione dei termini procedurali abbreviati previsti per il reclamo.

La Commissione osserva che la ricorrente non deduce motivi di diritto che possano giustificare l'appello avverso la decisione della Commissione Disciplinare, poiché si limita alla richiesta di una valutazione del fatto, che comporta in sostanza un terzo grado di giudizio, con conseguente inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 33, comma 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla G.S. Baja Sardinia di Arzachena (Sassari) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **2° COLLEGIO**

Artico Avv. Sergio – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Grossi Prof. Pierfrancesco, Hinna Danesi Avv. Fabrizio, Leoni Dr. Roberto – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell'A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

**4. RECLAMO S.S. MELITese S.R.L. AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARINATE/MELITese DEL 4.3.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 123 del 20.3.2007)

Va premesso che alla gara indicata in epigrafe, e svoltasi nell'ambito del Campionato di Promozione "Girone B", era stato utilizzato dalla società avversaria della ricorrente il calciatore

Stumpo Nicola, entrato in campo al minuto 33° del secondo tempo, il quale nell'ambito della stessa Stagione Sportiva era stato già tesserato come calciatore per la società A.S.D. Promosport Calcio di Lamezia Terme. E ciò, secondo l'assunto della S.S. Melitese, in violazione dell'art. 34, comma 2, e dell'art. 38, comma 1, del Regolamento del Settore Tecnico della F.I.G.C..

E' da rilevare preliminarmente, per quanto attiene alla ammissibilità del ricorso ed alla competenza di questo giudice, che, a norma dell'art. 33.1 lett.b) le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugnate con ricorso alla C.A.F. *“per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio federale”*.

Quanto ai dedotti motivi di impugnazione va osservato che il citato art. 34, comma 2, del Regolamento Tecnico si limita a prescrivere che *“le attività di allenatore e di calciatore possono essere svolte soltanto presso la stessa società”*: norma che è stata puntualmente rispettata nel caso di specie in occasione del tesseramento in questa sua duplice veste da parte dello Stumpo presso l'U.S. Marinata, mentre non presenta alcuna rilevanza al riguardo il fatto che egli in precedenza, in un periodo di tempo cioè del tutto distinto da quello attuale, avesse prestato la sua attività di calciatore presso altra compagine sportiva.

In relazione all'art. 38, comma 1, dello stesso Regolamento, il quale statuisce che *“i tecnici, nel corso della medesima Stagione Sportiva, non possono tesserarsi, né indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse...”*, è ancora più evidente la sua estraneità rispetto alla fattispecie in esame, nella quale lo stesso Stumpo ha assunto e svolto le funzioni di tecnico esclusivamente presso l'U.C. Marinata, a nulla rilevando da questo punto di vista la sua precedente attività come calciatore presso la A.S.D. Promosport Calcio.

Ne risulta confermata, pertanto, la esattezza della decisione impugnata e la infondatezza del gravame proposto.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Melitese di Melito di Porto Salvo (Reggio Calabria) e dispone incamerarsi la taxa reclamo.

**5. RECLAMO A.S.D. CASTELL'AZZARA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA INFLITTA AL CALCIATORE CAPPELLI FEDERICO FINO AL 15.2.2008** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana – Com. Uff. n. 43 del 29.3.2007)

L'arbitro dell'incontro Castell'Azzara/Saurorispecchia (valida per il Campionato di II Categoria del Comitato Regionale Toscana) svoltosi a Castell'Azzara in data 11.2.2007, ha descritto nel referto, tra l'altro, che - al 31' del 2° tempo il calciatore del Castell'Azzara, Federico Cappelli, è stato da lui espulso perché <<mi corre rabbiosamente contro e mi dà una violenta spallata con la spalla destra colpendomi e causandomi dolore al braccio sinistro>>.

Consequentemente, il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Toscana ha comminata al Cappelli la squalifica sino al 15.8.2008, sanzione ridotta al 15.2.2008 dalla Commissione Disciplinare costituita presso il Comitato medesimo con la delibera oggetto dell'impugnazione e richiamata in premessa, assunta nel giudizio instaurato con ricorso proposto dalla società interessata avverso l'originario provvedimento disciplinare.

Con appello del 4.4.2007, l'A.S. Castell'azzara ha inteso impugnare innanzi a questa Corte d'Appello Federale anche la decisione della Commissione Disciplinare locale, per incongruenza della sanzione applicata al tesserato, ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, *“la squalifica venga sensibilmente ridotta”*.

All'odierna udienza – differita da quella originariamente fissata per il 4.5.2007 su istanza dell'appellante – il Presidente della società, comparso personalmente, ha confermato i motivi di gravame e le conclusioni contenute nell'atto introduttivo dell'appello.

Ritenuto che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.

A tenore dell'art. 33, comma 1, C.G.S., *“le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono*

essere impugnate con ricorso alla C.A.F.:

- a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte Federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;
- b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale;
- c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettata dalle parti o rilevabile d'ufficio;
- d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate;
- e) dal Presidente Federale".

In fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare locale per motivi incentrati sull'entità della sanzione rispetto a condotta di rilievo disciplinare, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate, perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Commissione d'Appello Federale.

Dalla pronuncia d'inammissibilità discendono, dunque, la preclusione all'esame nel merito della controversia da parte della C.A.F, e la disposizione di incameramento, da parte della Federazione, della relativa tassa versata dall'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Castell'Azzara di Castell'Azzara (Grosseto) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

## **6. RECLAMO S.S. LA DOMINANTE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BELLUSCO/LA DOMINANTE DEL 18.2.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lombardia – Com. Uff. n. 37 del 5.4.2007)

Va premesso che il Comitato Regionale Lombardia presso la Lega Nazionale Dilettanti con Com. Uff. n. 15 del 26.10.2006 aveva imposto per le società partecipanti ai campionati da esso organizzati l'obbligo di impiegare nella attività ufficiale, sin dall'inizio della gara e per tutta la durata della stessa, e quindi anche nel caso di sostituzioni successive, per la Categoria Eccellenza e Promozione l'impiego di un calciatore nato dall'1.1.1986, uno nato dall'1.1.1987 ed uno nato dall'1.1.1988, escludendo peraltro dall'osservanza della predetta prescrizione nei seguenti due casi: "1 – *in caso di espulsione dal campo*; 2 – *in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce d'età, ove siano state già effettuate tutte le sostituzioni consentite*."

Ora nella gara indicata in epigrafe è avvenuto che, a seguito della espulsione del calciatore Maino *Luca Savinio*, la società ricorrente aveva provveduto a sostituire il calciatore "giovane" Cotugno *Michele* con altro non giovane come Sangallo *Biagio*, nato nel 1983, e che per tale ragione, su reclamo della società avversaria, il giudice sportivo aveva deliberato di infliggere ad essa la sanzione della perdita della gara per 0-3. Tale pronuncia era stata successivamente confermata in appello dalla Commissione Disciplinare.

Il ricorso muove da una interpretazione della predetta normativa nel senso che l'obbligo di tener in campo tre calciatori giovani verrebbe comunque meno non solo nell'ipotesi di un infortunio, ma anche in quella di una avvenuta espulsione.

La tesi si rivela non fondata.

La normativa innanzi riportata dispone, infatti, come si è visto, che tale obbligo non sussiste in caso di infortunio dei calciatori delle suddette fasce di età, quando siano state operate tutte le sostituzioni consentite. Si tratta di una previsione che non concede una facoltà di sostituzione meramente discrezionale a giudizio dell'allenatore, ma che introduce una limitata eccezione unicamente in quelle situazioni in cui il ricambio appare necessario ed inevitabile, sia perché non corrisponde ad una scelta di ordine tecnico nella gestione della gara, bensì ad un evento del tutto fortuito quale il previo verificarsi di un infortunio; sia perché presuppone, inoltre, che non sia più

possibile ricorrere ad altri calciatori giovani per rimediare all'*handicap* numerico che verrebbe così inevitabilmente a determinarsi.

Appare del tutto evidente che la stessa conclusione non può valere in caso di espulsione.

L'inconveniente del prodursi di un indebolimento numerico nella compagine così colpita è in una ipotesi del genere conseguenza inevitabile ed integrante la dimensione stessa e gli effetti della penalizzazione che viene a colpire un comportamento gravemente illecito del calciatore ed a menomare conseguentemente anche le *chances* della squadra cui egli appartiene. Non vi è alcun plausibile motivo per considerare che in una evenienza del genere sia cessato l'obbligo in questione e per consentire in una simile ipotesi a tale squadra il vantaggio di poter operare, in deroga al divieto vigente, quella sostituzione di un giovane con altro giocatore non più tale. Una simile eventualità si risolverebbe, in altre parole, contro ogni logica, in un vantaggio diretto quasi a ridurre, o ad indebolire comunque, gli effetti pregiudizievoli che la sanzione comminata è chiaramente intesa a produrre.

Né varrebbe opporre che questa interpretazione toglierebbe ogni possibile significato alla enunciazione della regola secondo cui l'obbligo della presenza di tre calciatori giovani non sussiste neppure nella evenienza di una espulsione dal campo. Il senso della proposizione normativa consiste, invero, nel consentire la continuazione dello svolgimento dell'incontro pur quando, in conseguenza di una espulsione, venga concretamente a ridursi la possibilità della partecipazione di tre di essi.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla S.S. La Dominante di Monza (Milano) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

7. **RECLAMO SIG. DI CRISTOFARO GIOVANNI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE INFLITTAGLI FINO AL 31.12.2007, SEGUITO GARA AVELLINO/TERNANA DEL 7.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 237/C del 20.4.2007 – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007)
8. **RECLAMO U.S. AVELLINO S.P.A. AVVERSO LE SANZIONI INFLITTE, OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE, NONCHE' AMMENDA DI €30.000,00 ALLA RECLAMANTE; INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 30.9.2007 AL SIG. PUGLIESE MARCO, INIBIZIONE FINO A TUTTO IL 31.8.2007 AI SIGNORI LO SCHIAVO ANTONIO, PUGLIESE MASSINO E LANZETTA ANGELO, SEGUITO GARA AVELLINO/TERNANA DEL 7.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Professionisti Serie C – Com. Uff. n. 237/C del 20.4.2007 – Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007)

Con atto spedito il 30.4.2007 la U.S. Avellino S.p.A. ed i suoi dirigenti Marco Pugliese, Massimo Pugliese, Angelo Lanzetta ed Antonio Lo Schiavo, impugnavano la decisione della Commissione Disciplinare di cui al Com. Uff. n. 244/C del 24.4.2007, intervenuta all'esito di quanto accaduto nello svolgimento della gara Avellino / Ternana disputata il 10.4.2007.

Avverso lo stesso provvedimento proponeva autonomo reclamo anche il signor Giovanni Di Cristofaro, dirigente accompagnatore della U.S. Avellino.

Stante l'indubbia connessione fra i due separati procedimenti, la C.A.F. ritiene pregiudizialmente di doverli riunire atteso che traggono origine dai medesimi fatti ed identico è il materiale probatorio.

Nel merito, devesi invece operare una sostanziale distinzione tra la situazione della squadra e quella dei suoi dirigenti.

Ed invero, l'U.S. Avellino ha una responsabilità diretta per lo specifico comportamento tenuto dai suoi dirigenti ed una responsabilità oggettiva per il comportamento tenuto dai suoi sostenitori.

Nella fattispecie però proprio il grave comportamento tenuto dai dirigenti sminuisce l'operato dei sostenitori che hanno pur lanciato in campo svariate bottiglie piene e semipiene di acqua, senza danni, ma creando comunque una situazione di oggettivo pericolo.

L'obbligo di giocare le gare a porte chiuse non è provvedimento erroneo, anche perché, nella valutazione dei fatti non può prescindersi che nel corso del presente campionato la società è già stata sanzionata più volte, ma nella graduazione della sanzione, considerato anche che si è sostanziata solo fattispecie di pericolo non sfociata fortunatamente nella causazione di danni specifici e che la circostanza sanzionata si è concretata in un unico pur grave episodio dei propri sostenitori (lancio di bottiglie), appare equo ridurre la sanzione nei limiti di quanto ad oggi già sofferto, annullando il provvedimento dell'ordine di disputa delle gare a porte chiuse per il prosieguo del campionato.

Quanto alla posizione dei dirigenti, la C.A.F. ritiene invece di respingere tutte le impugnazioni proposte. Ed invero i fatti risultano conclamati e comprovati in maniera univoca e concordante da molteplici elementi, referto arbitrale e relativo supplemento, rapporto dei due assistenti di gara, rapporto del Commissario di campo, supplemento di referto del medesimo, relazione del Collaboratore dell'Ufficio Indagini, a cui deve riconoscersi natura probatoria privilegiata ex art. 31 C.G.S..

Nessun elemento è emerso in maniera tale da poter scalfire o sminuire le risultanze istruttorie testè richiamate ed a nulla rileva il tentativo, meramente tuzioristico, di ravvisare contraddizioni tra le dette prove.

Ciascuno degli operatori richiamati (arbitro, assistenti, quarto uomo, collaboratori dell'Ufficio Indagini) ha descritto inequivocabilmente la medesima sconcertante situazione in capo a persone che, lungi dal dover porre in essere i comportamenti loro contestati, come correttamente ha affermato la Commissione Disciplinare, dovrebbero essere esempio di correttezza ed educazione sportiva.

I vari operatori non hanno quindi riportato situazioni tra loro diverse e contraddittorie, ma diverse prospettive (ciascuno secondo il proprio specifico ruolo ed angolo di visuale istituzionale) di un medesimo sconsolante e sconcertante quadro.

Nel dettaglio, ad ogni singolo dirigente è stato contestato il suo specifico ed illegittimo comportamento con particolari che a volte lasciano addirittura increduli.

Vi sono stati infatti insulti ed offese per tutti (organi federali, arbitro, collaboratori, ecc.), tentativi di aggressione limitati solo dal sollecito intervento delle Forze dell'Ordine (l'arbitro è stato comunque raggiunto da percosse), allontanamento delle guardie private onde consentire eventualmente o quanto meno agevolare fatti di violenza, un lungo assedio dell'arbitro e dei suoi collaboratori, ecc.

In siffatta generale situazione, non ritiene la C.A.F. che nei confronti di nessun dirigente possa essere attenuata o elisa la sanzione inflitta dal Giudice del Merito, che risulta applicata nei giusti parametri.

Per questi motivi la C.A.F. riuniti gli appelli come sopra proposti dal signor Di Cristofaro Giovanni e dalla U.S. Avellino S.p.A. di Avellino:

- accoglie parzialmente il ricorso della U.S. Avellino S.p.A., riduce la sanzione dell'obbligo di disputare 4 gare effettive a porte chiuse a quanto oggi già sofferto. Respinge per il resto le impugnazioni relative alla posizione dei singoli dirigenti. Dispone restituirsi la tassa reclamo;
- respinge il ricorso del signor Di Cristofaro Giovanni e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**9. RECLAMO A.S.D. REGGIOSUD 2004 AVVERSO LE SANZIONI, DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO DI GIUOCO SINO AL 30.9.2007, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 5 IN CLASSIFICA E DELL'AMMENDA DI €800,00, INFLITTE SEGUITO GARA REGGIOSUD 2004/BRANCALEONE DELL'11.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 133 del 16.4.2007)**

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria riteneva provato che in occasione della gara A.S.D. Reggio Sud 2004/Brancaleone il signor Cloro Costanzo avesse rivolto minacce ad uno degli assistenti arbitrali; che il terreno di gioco fosse stato invaso da una decina di persone senza alcun intervento dei dirigenti della società locale; che uno degli assistenti arbitrali avesse subito lesioni e percosse ad opera di sei delle predette 10 persone; che era stato posto in essere un tentativo di aggressione ai danni dell'arbitro da due persone facenti parte dello stesso gruppo; che l'arbitro, dopo alcuni minuti dalla fine della gara, davanti alla porta dello spogliatoio era stato colpito con un violento pugno alla nuca; che, mentre la terna arbitrale si trovava nello spogliatoio, il signor Cloro aveva rivolto minacce all'arbitro ed all'allenatore della squadra locale e che il sig. Lauteri Danilo si fosse unito alle minacce contestando l'operato dell'arbitro.

Di conseguenza, la Commissione Disciplinare aveva rigettato il reclamo proposto contro la relativa decisione del Giudice Sportivo che per tali fatti aveva deliberato nei confronti della A.S.D. Reggio Sud 2004 la squalifica del campo di gioco fino al 30.9.2007, la penalizzazione di 5 punti in classifica, la sanzione dell'ammenda di €800,00, la inibizione del signor Cloro fino al 31.5.2007 e la squalifica del signor Lauteri fino al 30.4.2007.

Avverso tale decisione proponeva reclamo alla C.A.F. la A.S.D. Reggio Sud 2004 dolendosi della enormità della pena inflittale e chiedendo un'equa riduzione della squalifica del campo di gioco; l'annullamento della penalizzazione di cinque punti oltre ad un'equa riduzione dell'ammenda.

In via preliminare, la C.A.F. rileva l'inammissibilità del gravame.

Nella specie, la C.A.F. viene adita in terzo grado in quanto si è già pronunciata, quale giudice di appello, la Commissione Disciplinare. L'impugnazione poteva essere, pertanto, proposta solo per motivi attinenti alla competenza, per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto ovvero per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia (art. 31, 1 comma lett. a), b) e c).

Le doglianze inerenti, invece, all'applicazione ed alla quantificazione delle sanzioni costituisce una tipica valutazione "di merito" che possono essere proposte alla C.A.F. solo quando quest'ultima viene adita quale giudice di secondo grado a norma dell'art. 33, 1 comma lett. d) C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla A.S.D. Reggio Sud 2004 di Reggio Calabria e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**10. RECLAMO POL. D. REAL ORTA NOVA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA POL. D. REAL ORTA NOVA/SAN MATTEO DEL 19.4.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Puglia – Com. Uff. n. 51 del 26.4.2007)**

L'arbitro dell'incontro Real Orta Nova/S. Matteo Cerignola (valida per i *play off* del Campionato di III Categoria del Comitato Provinciale di Foggia della L.N.D.) svoltosi ad Orta Nova in data 19.4.2007, ha descritto nel referto, tra l'altro, che - al 2' del II tempo - dopo aver

amministrato un'azione di gioco, riceveva proteste dal calciatore capitano dell'Orta Nova, Michele Dalla Zeta, il quale <<mi impediva di far continuare il giuoco mettendo il suo corpo davanti e profferendo parole>> offensive e minacciose. Seguiva analoga condotta da parte di altri calciatori dell'Orta Nova, <<tanto da non permettere l'estrazione dei cartellini. Dopo alcuni minuti visto che le proteste si facevano sempre più violente tanto da temere per la mia incolumità fisica decretavo la fine dell'incontro>>.

Conseguentemente, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Foggiano ha inflitto alla Pol. D. Real Orta Nova la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 a favore della S. Matteo Cerignola e l'ammenda di € 250,00 ed ha comminata al Dalla Zeta la squalifica per sei giornate effettive di gara, sanzione confermata dalla Commissione Disciplinare costituita presso il Comitato Regionale Puglia con la delibera oggetto dell'impugnazione e richiamata in premessa, assunta nel giudizio instaurato con ricorso proposto dalla società interessata avverso l'originario provvedimento disciplinare, tenuto conto delle precisazioni fornite dal direttore di gara con nota in data 23.4.2007 inviata all'Organo di Giustizia.

Con appello del 27.4.2007, con il quale ha instaurato il giudizio iscritto al n. 337 del registro di segreteria, la Pol. D. Real Orta Nova ha inteso impugnare innanzi a questa Commissione d'Appello Federale anche la decisione della Commissione Disciplinare locale, ed ha chiesto che, in accoglimento dell'appello, sia disposta la ripetizione della gara, l'annullamento dell'ammenda e la riduzione della squalifica comminata al Dalla Zeta, tenuto conto della sostanziale inesattezza e contraddittorietà del referto, nonché della sproporzione delle sanzioni comminate rispetto all'effettivo andamento della vicenda, anche perché l'arbitro non ha subito alcun pregiudizio personale conseguente ai fatti di gara; ritenuto che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile.

A tenore dell'art. 33, comma 1, C.G.S., "le decisioni delle Commissioni Disciplinari possono essere impugate con ricorso alla C.A.F.:

- a) per motivi attinenti alla competenza, salvo i conflitti di competenza rimessi alla Corte federale ai sensi dell'art. 32 dello Statuto;
- b) per violazione o falsa applicazione delle norme contenute nello Statuto, nel Codice di Giustizia Sportiva, nelle N.O.I.F. e negli altri Regolamenti adottati dal Consiglio Federale;
- c) per omessa o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d'ufficio;
- d) per questioni attinenti al merito della controversia quando la C.A.F. viene adita come giudice di secondo grado in materia di illecito e nelle altre materie normativamente indicate;
- e) dal Presidente federale".

In fattispecie, trattandosi di una doglianza che avversa la decisione assunta dalla Commissione Disciplinare locale per motivi incentrati essenzialmente sull'entità delle sanzioni rispetto a condotte di rilievo disciplinare, non ricorre alcuna delle ipotesi, tassativamente codificate, perché possa essere esperito un ulteriore grado di giudizio innanzi a questa Commissione d'Appello Federale.

Dalla pronuncia d'inammissibilità discendono, dunque, la preclusione all'esame nel merito della controversia da parte della C.A.F. e la disposizione di incameramento, da parte della Federazione, della relativa tassa versata dall'appellante.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla Pol. D. Real Orta Nova di Orta Nova (Foggia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.



### 3° COLLEGIO

Artico Avv. Sergio – Presidente; Deroma Avv. Serapio, Grossi Prof. Pierfrancesco, Leoni Dr. Roberto, Attolico Avv. Lorenzo – Componenti; Bravi Dr. Carlo - Rappresentante dell’A.I.A.; Metitieri Dr. Antonio, Segretario.

#### **11. RECLAMO U.S. VENAFRO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA U.S. VENAFRO/S.S. SESTO CAMPANO DEL 17.2.2007** (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico – Com. Uff. n. 37 del 22.3.2007)

In seguito alla gara U.S. Venafro/S.S. Sesto Campano del 17.2.2007, valevole per il Campionato Allievi Regionali organizzato dal Comitato Regionale Molise, la U.S. Venafro proponeva reclamo al Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico, al fine di contestare la irregolarità della posizione di alcuni calciatori della S.S. Sesto Campano e, in particolare, che tali calciatori risultavano sprovvisti del certificato medico sportivo attestante l’idoneità dell’atleta a svolgere l’attività sportiva. Per tale motivo, la U.S. Venafro chiedeva l’applicazione, nei confronti della S.S. Sesto Campano, della punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3.

All’esito dell’esame del reclamo proposto dalla U.S. Venafro, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico, con decisione pubblicata in data 22.3.2007, respingeva il reclamo proposto, confermando il risultato della gara oggetto del reclamo.

Avverso tale decisione ha proposto rituale e tempestivo reclamo la U.S. Venafro, la quale ha insistito nella propria denuncia di difetto in capo ad alcuni calciatori della S.S. Sesto Campano della certificazione medica di idoneità alla pratica agonistica prevista dalle norme federali, lamentando, altresì, che il giudice di *prime cure* non avrebbe valutato correttamente la documentazione presente in atti.

Sulla base di tali eccezioni, la reclamante ha chiesto l’annullamento della impugnata delibera e di infliggere alla S.S. Sesto Campano la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3.

Alla riunione di questa Commissione d’Appello Federale tenutasi in data 10.5.2007, il segretario della U.S. Venafro, dott. Cimino, si riportava alle argomentazioni ed alle conclusioni rappresentate nel reclamo e ne chiedeva l’accoglimento.

La Commissione, esaminati gli atti, rileva che l’eccezione sollevata dalla ricorrente, non può essere accolta, in quanto l’impugnata decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Molise del Settore Giovanile e Scolastico risulta corretta ed esaustiva.

Ed invero, il Giudice Sportivo ha correttamente valutato le due comunicazioni del Comitato Regionale Molise e del Comitato Provinciale di Isernia, con le quali è stato confermato il regolare tesseramento di tutti i calciatori della S.S. Sesto Campano impiegati nella gara in questione. Sul punto, si rileva come il tesseramento degli atleti del Settore Giovanile e Scolastico sia condizionato alla presentazione, in sede di richiesta al Comitato territorialmente competente, della prescritta certificazione sanitaria di idoneità agonistica. In difetto di tale documentazione, infatti, il Comitato competente non procede al tesseramento del calciatore ovvero annulla quello concesso precedentemente.

Alla luce di quanto appena esposto, il regolare tesseramento dell’atleta presuppone l’avvenuta presentazione della obbligatoria certificazione sanitaria di idoneità agonistica del calciatore tesserato.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dalla U.S. Venafro di Venafro (Isernia) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**12. RECLAMO S.S. ZAGARISE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ZAGARISE/PENTONE DEL 15.4.2007** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria – Com. Uff. n. 144 del 4.5.2007)

In seguito alla gara S.S. Zagarise/A.S. Pentone del 15.4.2007, valevole per il Campionato di Terza Categoria, organizzato dal Comitato Provinciale Catanzaro, la S.S. Zagarise proponeva reclamo al Giudice Sportivo avverso la regolarità della citata gara, chiedendo di infliggere alla A.S. Pentone la punizione sportiva della perdita della partita con il punteggio di 0-3., in quanto la medesima A.S. Pentone avrebbe giocato parte dell'incontro con un numero di calciatori "fuori quota" inferiore a quello previsto dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Calabria per le gare del Campionato di Terza Categoria.

All'esito dell'esame del reclamo proposto dalla S.S. Zagarise, il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale Calabria, con decisione pubblicata in data 18.4.2007, accoglieva il reclamo ed infliggeva alla A.S. Pentone la punizione sportiva della perdita della gara in questione con il punteggio di 0-3.

La A.S. Pentone impugnava la decisione di fronte alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Calabria, che, con la decisione indicata in epigrafe, accoglieva l'appello proposto e, in riforma della decisione impugnata, disponeva l'omologazione del risultato della gara in questione acquisito sul campo.

Avverso tale decisione, ha proposto rituale e tempestivo reclamo la S.S. Zagarise, la quale, esponendo unicamente argomentazioni relative al merito della controversia, ha chiesto accoglimento del proprio reclamo

Alla riunione di questa Commissione d'Appello Federale tenutasi in data 10.5.2007, nessun rappresentante della società coinvolte è comparso.

La Commissione esaminati gli atti, rileva preliminarmente che il reclamo deve essere dichiarato inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1, C.G.S., in quanto investe, sostanzialmente, questioni di merito già esaminate nei due precedenti gradi di giudizio.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile, ai sensi dell'art. 33 comma 1 C.G.S., il ricorso come sopra proposto dalla S.S. Zagarise di Zagarise (Cosenza) e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

**13. RECLAMO SIG. COTTAFAVA MARCELLO AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SOSPENSIONE CAUTELARE A SEGUITO DI SEGNALAZIONE DELL'UFFICIO COORDINAMENTO ATTIVITÀ ANTIDOPING DEL C.O.N.I.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti – Com. Uff. n. 345 del 4.5.2007)

Con atto consegnato a mano il 7.5.2007, il calciatore Marcello Cottafava, tesserato per la Società Lecce, proponeva reclamo avverso il provvedimento di cui al Com. Uff. n. 345 del 4.5.2007 con il quale la Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti, giusta il disposto dell'art. 16 n. 1 del Regolamento Antidoping della F.I.G.C. lo sospendeva in via cautelare con decorrenza immediata da ogni attività sportiva.

Deduciva il calciatore di non dover contestare il risultato delle analisi e di non aver alcuna intenzione di richiedere controanalisi, ma giustificava la positività riscontrata con l'assunzione di medicinali regolarmente a Lui prescritti dal medico curante, per fronteggiare una sindrome influenzale con febbre (Oki bustine, Efferalgan compresse, Aspirina e Rinoflumicil).

In particolare, osservava che la sostanza vietata (Tuoaminoeptano) era contenuta nel Rinoflamicil, di cui aveva fatto normale uso, ma la stessa sarebbe stata inserita nella lista proibita del WADA per il 2007, mentre il foglio illustrativo del medicinale, la cui ultima revisione risaliva alla data 1.6.2005 (e quindi ad epoca precedente alla proibizione della peculiare sostanza) richiamava l'attenzione ai fini doping, solo in relazione al contenuto di alcool etilico.

La violazione delle disposizioni Antidoping non è soggetta ad una valutazione di scusabile volontarietà, o buona fede nell'assunzione della sostanza proibita, ovvero all'ignoranza della sussistenza del divieto, o ancora, all'effettivo miglioramento della prestazione fisica.

Sussiste, infatti, violazione del Regolamento Antidoping ogniqualvolta sia riscontrata, in un campione biologico dell'atleta la presenza di una sostanza vietata, o dei suoi metaboliti o marker.

Il vigente Regolamento Antidoping impone ad ogni atleta l'obbligo di assicurarsi personalmente di non assumere sostanze vietate e riconduce la relativa responsabilità alla circostanza meramente oggettiva dell'assunzione di qualsiasi sostanza vietata, indipendentemente dalla volontarietà dell'assunzione, prescindendo totalmente dall'eventuale dolo o anche dalla semplice colpa o negligenza.

In siffatto quadro normativo, considerato che non si dubita dell'assunzione della sostanza perché è lo stesso calciatore ad ammetterlo, dichiarando di rinunciare anche alle controanalisi, non si ravvisano elementi per poter disporre la revoca del provvedimento della sospensione cautelare.

Per questi motivi la C.A.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal signor Cottafava Marcello e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

“Sulla base della decisione sopra riportata, secondo quanto espressamente indicato dalla normativa Antidoping, si informa che il calciatore/la calciatrice è inserito nell'RTP (Registered Testing. Pool) del CONI-NADO ed è tenuto ad adempiere a tutti gli specifici obblighi previsti, sino al termine dell'anno solare in cui ha termine l'efficacia del presente provvedimento, ovvero sino a quando non comunichi agli Organi Competenti di ritirarsi da qualsiasi attività sportiva.”

### **ORDINANZA**

#### **14. RECLAMO S.S. CITTÀ DI SORA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA TERRA SAN BENEDETTO/CITTA' DI SORA DEL 4.3.2007 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Lazio – Com. Uff. n. 84 del 12.4.2007)**

La CAF, in esito alla trattazione del ricorso presentato dalla S.S. Città di Sora di Sora (Frosinone), ha emesso la seguente ordinanza:

- ritenuta la necessità di acquisire la certificazione del ricevimento da parte della S.S. Città di Sora della raccomandata A.R. n. 12862767174 – 8 spedita dall'ufficio di Roma succursale 28 in data 21.3.2007, invita la società Terra San Benedetto ad effettuare la produzione del suddetto documento.  
Sospende il procedimento.

## ORDINANZA

### **15. RECLAMO U.S. CASTROVILLARI CALCIO AVVERSO:**

- A) LE SANZIONI, DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 1 IN CLASSIFICA, DA SCONTARE NELLA PRESENTE STAGIONE SPORTIVA E DELLA INIBIZIONE PER ANNI 1 AL SUO PRESIDENTE SIG. IOELE ANTONIO, SEGUITO DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO INTERREGIONALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 94 TER, COMMA 13 DELLE N.O.I.F. E ART. 7, COMMI 6 BIS E 7 DEL C.G.S.** (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale – Com. Uff. n. 156 del 30.4.2007);
- B) RICORSO PER REVOCAZIONE EX ART. 35 C.G.S., AVVERSO DECISIONI COLLEGIO ARBITRALE RELATIVE ALLA VERTENZA ALLENATORE PERRONE CONVERSINO/U.S. CASTROVILLARI** (Delibera del Collegio Arbitrale presso la Lega Nazionale Dilettanti – Com. Uff. n. 5 del 20.1.2007)

La CAF, in esito alla trattazione del ricorso presentato dalla U.S. Castrovillari di Castrovillari (Cosenza), ha emesso la seguente ordinanza:

- ritenuta la necessità di acquisire la documentazione relativa al recapito della raccomandata spedita a Conversindo Perrone in data 23.4.2007 dall'ufficio postale di Castrovillari (n. 12957507873 – 8) invita la parte a produrre la suddetta documentazione entro la prossima riunione e rinvia il procedimento al 17 Maggio 2007 ore 14:00.

-----

Il testo integrale delle suddette delibere sarà riportato sul fascicolo delle decisioni C.A.F. che sarà pubblicato a cura della F.I.G.C. e rimesso agli Organi ed alle parti interessate.

**Publicato in Roma l'11 Maggio 2007**

IL SEGRETARIO  
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE  
Giancarlo Abete